

Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata deve essere annullata per i seguenti motivi:

- i. **Primo**, travisamento degli elementi di fatto per quanto riguarda l'attendibilità del sistema di rilevazione del tempo di occupazione.
- ii. **Secondo, errore in diritto**, per quanto riguarda l'azione, quanto alle regole relative all'oggetto e all'onere della prova.
- iii. **Terzo, errore in diritto**, per quanto riguarda l'impugnazione, quanto alle regole relative alla ripartizione dell'onere della prova.
- iv. **Quarto, vizio sostanziale di procedura** e, segnatamente, assenza di motivazione quanto al fatto che il credito della Commissione sia certo, liquido ed esigibile.

**Impugnazione proposta il 5 aprile 2017 da ANKO A. E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias
avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 25 gennaio 2017, causa T-771/14, ANKO/
Commissione europea**

(Causa C-173/17 P)

(2017/C 168/37)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: ANKO A. E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (rappresentante: Stauroula Paliou, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullamento della sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2017 nella causa T-771/14 e rinvio della causa al Tribunale affinché statuisca nel merito;
- condanna della Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fa valere che la sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2017 nella causa T-771/14 contiene valutazioni in diritto che violano norme di diritto dell'Unione, e le impugna con il presente atto.

Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata deve essere annullata per i seguenti motivi:

- i. **Primo**, travisamento degli elementi di fatto per quanto riguarda l'attendibilità del sistema di rilevazione del tempo di occupazione.
 - ii. **Secondo, errore in diritto**, per quanto riguarda l'azione, quanto alle regole relative all'oggetto e all'onere della prova.
 - iii. **Terzo, errore in diritto**, per quanto riguarda l'impugnazione, quanto alle regole relative alla ripartizione dell'onere della prova.
 - iv. **Quarto, vizio sostanziale di procedura** e, segnatamente, assenza di motivazione quanto al fatto che il credito della Commissione sia certo, liquido ed esigibile.
-